



CITTA' DI GRAVINA IN PUGLIA

Provincia di Bari

o.s.
o o o o o o o

Ordinanza nr. 57

- 6 GIU. 2011

Oggetto: Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell' anno 2011, ai sensi della Legge 353/2000 e della L.R. 18/2000. Decreto del Presidente della Giunta Regionale nr.424 del 13 Aprile 2011.

IL SINDACO

VISTA la Legge nr. 225 del 24/02/1992;
VISTO il Decreto Legislativo nr. 112 del 31/03/1998;
VISTA la Legge nr. 353 del 21/11/2000;
VISTA la Legge Regionale nr. 18 del 30/11/2000;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale nr. 424 del 13 Aprile 2011

ORDINA

I proprietari, gli affittuari e i conduttori di campi a coltura cerealicola a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura, devono prontamente e contestualmente praticare sul suolo agricolo perimetrale delle superfici interessate una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 15 metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.

La bruciatura delle stoppie, dall'accensione del fuoco fino allo spegnimento, deve essere controllata sul posto dal proprietario o dal conduttore del fondo che dovrà vigilare in maniera attiva e continuativa sull'andamento della combustione utilizzando appropriate misure di sicurezza e/o mezzi idonei ad evitare l'espansione incontrollata del fuoco. I proprietari e i conduttori, a qualsiasi titolo, che intendono avvalersi della pratica dell'accensione delle stoppie devono darne preventiva comunicazione, almeno sette giorni prima della data di inizio della bruciatura, all'Amministrazione Comunale del Comune di Gravina in Puglia.

E' fatto divieto di bruciatura della stoppie e delle paglie, prima del 1° Settembre in tutte le aree del territorio comunale.

L'accensione può avvenire esclusivamente in giorni di non eccessivo calore e privi di vento, nelle prime ore del mattino e nelle ore del crepuscolo. I proprietari e conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti, in stato di abbandono, a riposo o a pascolo, hanno il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea; hanno inoltre **l'obbligo di realizzare, entro e non oltre il 15 Giugno 2011, fasce protettive di larghezza non inferiore a metri quindici lungo tutto il perimetro del proprio fondo**, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.

Le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previste dalla presente Ordinanza e dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale nr. 424 del 13 Aprile 2011 saranno punite con le sanzioni amministrative previste dalla Legge nr. 353 del 21/11/2000 e dal Regolamento Regionale nr. 28/2008.

Ogni altra inosservanza alle disposizioni del Decreto del Presidente della Giunta Regionale, sarà punita a norma dell'art. 11 della L.R. 15 del 12/05/1997 e dell'art. 49 della L.R. nr.27 del 13/08/1998.

Gravina in Puglia, li - 6 GIU. 2011

IL SINDACO

Dott. Giovanni DIVELLA